

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 06/10/2020

FATTO

Parte ricorrente rappresenta quanto segue:

- è cointestataria con pari facoltà di rimborso del seguente Buono Fruttifero Postale,

1) Serie Q/P n. P./000.366 V.N. Lit. 500.000 emesso il 02.09.1986.

- al momento della riscossione, avvenuta in data 28.01.2020, l'intermediario ha liquidato la somma di € 3.759,05;
- tale importo risulta molto inferiore rispetto a quanto previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo e non modificate da alcun timbro per il periodo dal 21° al 30° anno;
- ha presentato infruttuoso reclamo in data 02/03/2020, chiedendo la corresponsione dell'ulteriore importo di € 1.965,78, in aggiunta a quanto già liquidato;
- la fattispecie in controversia rientra tra le ipotesi regolate dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13979/2007, la quale ha disposto che le condizioni stampigliate a tergo del titolo prevalgono su quelle previste dal D.M. 13.06.1986;
- in senso conforme si esprimono sia la giurisprudenza di merito che quella dei Collegi ABF.

In conclusione, parte ricorrente chiede che gli vengano riconosciuti gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno come indicato nel titolo (quantificando la richiesta in € 1.965,78), oltre interessi legali dal 28/1/2020 al saldo.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:

- il buono in controversia appartiene a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- il buono in controversia è stato emesso su modulo della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019)
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse.

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito (oltre alla sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020 in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973 nella parte in cui *"consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso"*.)

L'intermediario chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto del ricorso è un buono fruttifero appartenente alla serie Q/P e precisamente:

- 1) Serie Q/P n. P./000.366 V.N. Lit. 500.000 emesso il 02.09.1986.

Le parti concordano sulla qualificazione del buono come appartenente alla serie "Q/P" in quanto, pur presentando il modello della precedente serie "P", è stato emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986. Coerentemente, esso riporta l'indicazione "serie Q/P" sul fronte e la stampigliatura dei nuovi rendimenti sul retro.

Parte ricorrente domanda il rimborso del buono in oggetto con applicazione degli interessi secondo quanto riportato sul retro del titolo, con particolare riferimento agli ultimi 10 anni. L'intermediario ritiene che, rispetto a quanto indicato sul titolo in questione, debbano prevalere i criteri di calcolo degli interessi indicati nel D.M. 13.06.1986.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario. In particolare si richiama il consolidato orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015, n. 5653/2015 e n. 2987/18; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Nella controversia sottoposta a questo Collegio si rileva innanzitutto che il buono postale fruttifero è stato emesso successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986 che la resistente assume applicabile alla fattispecie all'esame. Secondo quanto affermato concordemente dalle parti, il buono in questione risulta originariamente contraddistinto dalla dicitura "serie P". Dalla copia del buono prodotto, risulta che a tergo del titolo era stata originariamente stampata una tabella coi rendimenti riferiti alla suddetta "serie P": *"9% dal 1° al 3° anno; 11% dal 4° all'8° anno; 13% dal 9° al 15° anno; 15% dal 16° al 20° anno; più L. ...[l'importo varia a seconda del valore nominale del titolo - ndr]..... per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

Anteriormente all'emissione del suddetto buono, come si è detto, è entrato in vigore il DM 13.06.1986, il quale stabilisce, per quanto interessa in questa sede, che *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"* (art. 4). *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli*

verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi» (art. 5).

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il buono nella parte anteriore è stato correttamente individuato dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie «Q/P» (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P). Sul retro risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo (v. *supra*) - il seguente nuovo timbro (in realtà le timbrature sembrerebbero tre): «B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno».

Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno.

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove si legge, come detto, «L. ...[l'importo varia a seconda del valore nominale del titolo - ndr].... per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione».

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo («L. ...[l'importo varia a seconda del valore nominale del titolo - ndr]... per ogni successivo bimestre...»), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 2987/18, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 «Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime». Si precisa che tale posizione non viene scalfita dalla più recente sentenza delle Sezioni Unite n. 3963/2019. Questa, difatti, ha sì ribadito il principio, già recato dall'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 («Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie») per cui il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali; ma ciò, appunto, in quanto, e solo in quanto, si tratti di provvedimenti successivi alla sottoscrizione. In altri termini, le Sezioni Unite del 2019 non

hanno affatto affermato la prevalenza in ogni caso sul dato testuale portato dai titoli di quanto stabilito da prescrizioni ministeriali emanate anteriormente alla loro sottoscrizione. Inoltre, in merito all'affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, si segnala che, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Nella citata decisione del Collegio di Coordinamento, inoltre, si legge quanto segue:

“... Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)...omissis... In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta... omissis...Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli....omissis...”

L'accoglimento però non può che essere parziale in quanto parte ricorrente, quantificando la richiesta, implicitamente sollecita un'attività contabile (e quindi consulenziale) che non rientra nelle prerogative del Collegio. Inoltre, gli interessi legali sono dovuti, per orientamento consolidato dei Collegi, dalla data del reclamo al saldo effettivo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della normativa vigente, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA